

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

Deliberazione n. 7 del 1 FEBBRAIO 2023

OGGETTO: Definizione della controversia [REDACTED] / TIM SPA (KENA MOBILE) (GU14/472070/2021)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	X	

Preso atto altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 "Funzioni del Presidente";

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "Verbale delle sedute";

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)" ai sensi del quale "Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999" (comma 1) e, in particolare, la "istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati" (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni", sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di ULIANA MARELLA del 05/11/2021 acquisita con protocollo n. 0435044 del 05/11/2021;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

"Cliente Tim per oltre 10 anni per servizi voce e adsl attivi sulla linea [REDACTED]. In data 15/06/2017 aderisce a proposta contrattuale relativa ad upgrade del servizio con attivazione di adsl Alice Business 20M Adaptive 256F, da realizzare su linea dati aggiuntiva gratuita. L'intervento tecnico per la predisposizione della linea verrà effettuato in data 03/08/2017. Nel verbale redatto in tale occasione verrà riportata chiaramente l'indicazione di "Attivazione 20M BMG 256 Tir Wireless, da realizzare su linea dati gratuita per upgrading da pacchetti". Per oltre due anni non si verificherà alcuna irregolarità a livello amministrativo fino a quando, nel gennaio 2020 verrà emessa [REDACTED] linea 0438402575, fattura n°8E0037125 all'interno della quale verrà impropriamente addebitato l'importo di € 2.480,58 relativo a fatture mai pervenute dal 5° bimestre 2017 al 5° bimestre 2019 [REDACTED] dati 043813513628 che doveva appunto essere gratuita. Si fa presente che per tale linea aggiuntiva, prima di tale ingiustificato addebito, non era mai stata ricevuta alcuna fattura neanche a partire dal 2019, quando l'Art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015 ha stabilito l'obbligo di fatturazione elettronica a partire da tale data. Peraltro, se tali fatture fossero mai state realmente emesse e non saldate si sarebbe dovuto subire dapprima una sospensione del servizio e, successivamente, trattandosi di addebiti riferiti ad un arco temporale prolungato (2017-2019), il gestore Tim avrebbe sicuramente cessato la linea per morosità come da prassi. Prima dell'addebito in un'unica [REDACTED] importi mai pervenuti per la linea 043813513628 non si è invece ricevuta alcuna notifica, sollecito di pagamento o preavviso di sospensione / cessazione. Tra l'altro, avendo disposto la domiciliazione bancaria per il contratto (re [REDACTED] tiva per il pagamento delle fatture relative alla linea 0438402575), il gestore avrebbe potuto/dovuto automaticamente prelevare eventuali ulteriori importi che fossero stati regolari e giustificati. Altra anomalia da evidenziare è che infatti, solo [REDACTED] nte all'indebita fatturazione in fattura n° 8E0037125, la linea 043813513628 ha iniziato a generare fatture a parte, rimaste però in questo caso insolute. Nel tentativo di poter ottenere un riscontro risolutivo per la grave problematica ci si rivolge all'agenzia Tim con la quale era stato sottoscritto il contratto nel 2017. La referente però non fornisce alcun supporto. A tal proposito, in data 27/02/2021 si invierà un reclamo via pec direttamente a Tim descrivendo dettagliatamente il disservizio subito e richiedendo un riscontro risolutivo. L'operatore non fornirà mai alcuna risposta, neanche dopo il sollecito del 18/03/2021. Con memoria depositata agli atti l'utente replica che Preliminarmente, per quanto concerne la gratuità della linea è opportuno evidenziare che è presente un verbale di attivazione ufficiale Tim che indica testualmente "attivazione 20 m bmg 256 tir wireless, da realizzare su linea dati gratuita per upgrading pacchetti" mentre, la laconica dichiarazione in memoria, dove l'operatore si limita ad indicare che "la linea sarebbe stata attivata su linea dati gratuita non vuol dire che il servizio non avrebbe avuto costi, ma solo che la linea su cui appoggiare l'adsl profili sarebbe stata gratuita", non appare sufficiente a dimostrare la legittimità e la giustificazione degli addebiti in quanto non è peraltro presente alcuna prova documentale che supporti tale tesi. Tim invero, in ottemperanza ai principi di trasparenza, avrebbe dovuto fornire all'istante copia dell'offerta attivata, con annessa indicazione delle condizioni economiche, al fine di consentire allo stesso di conoscere le effettive condizioni applicate e i relativi costi del servizio. Tali principi di trasparenza sono definiti all'art. 4 dell' ALLEGATO A alla Delibera n. 179/03/CSP che stabilisce che "Gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi" e prosegue indicando che "La diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi (...) avviene secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze delle categorie di consumatori più deboli". Al comma 3 dell'articolo sopracitato l'Autorità prosegue indicando "gli organismi di telecomunicazioni si impegnano a: a) presentare, in modo chiaro, esatto e completo, i contenuti del servizio nonché i termini e le modalità di

erogazione ed in particolare i prezzi; b) descrivere le effettive condizioni tecniche di utilizzo e funzionamento del servizio, nonché le caratteristiche e le prestazioni tecniche del servizio all'utente".

Violando tali principi Tim non ha fornito alcuna prova della regolarità degli importi addebitati, omettendo di allegare documentazione attestante le condizioni economiche dell'offerta in essere e omettendo altresì di allegare copia delle fantomatiche fatture emesse per la linea [REDACTED] a partire dall'attivazione della stessa, avvenuta in data 03/08/2017.

A tal proposito è essenziale evidenziare che Tim, nelle sue memorie, si limita a dichiarare telegraficamente che "Le fatture per la linea [REDACTED] sono state regolarmente emesse ma con ogni probabilità non risultano essere state recapitate per indirizzo parziale o non corretto, per cui risultando non saldate sono state tutte riaddebitate sulla fattura incriminata, la n.1/20 8E00037125" A supporto di tale dichiarazione non allega però, neanche in questa circostanza, copia di tali fatture, che, come dichiarato dallo stesso gestore, sarebbero state emesse fino alla data di cessazione della linea per morosità, avvenuta il 29/10/2019, quindi anche successivamente all'adozione dell'Art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015 che ha sancito l'obbligo di fatturazione elettronica per le imprese. Non è quindi presente alcun elemento a sostegno della fondatezza della pretesa creditoria vantata dal Gestore. Va richiamata in proposito DELIBERA N. 100/21/CIR che, rispetto a fattispecie analoghe, nella parte dispositiva stabilisce quanto segue: "Di converso, la società TIM S.p.A. non ha fornito evidenza della correttezza degli addebiti fatturati (...) in spregio al principio di trasparenza nella fatturazione. In concreto, la società TIM S.p.A. avrebbe dovuto fornire nel corso dell'istruttoria idonea documentazione attestante la regolarità del traffico telefonico generato dalle utenze telefoniche di cui si controverte e la correttezza sia delle fatture emesse che delle connesse operazioni di contabilizzazione. Detta società si è limitata ad asserire che "le utenze telefoniche sono attualmente attive in TIM e che non sussistono richieste di cessazione"; mera dichiarazione, non solo non provata, ma confutata dalla copiosa documentazione prodotta dalla parte istante. Pertanto, attesa l'insussistenza di alcuna documentazione di dettaglio attestante la correttezza delle fatturazioni, la corrispondenza della gestione di contabilizzazione al volume di traffico e delle connessioni effettivamente generate dalle utenze telefoniche business nn. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] non risulta fondata qualsivoglia pretesa creditoria vantata dalla predetta società. Ergo, può ritenersi accoglibile la richiesta dell'istante di rimborso e di storno 100/21/CIR 4 degli importi fatturati anche in assenza dell'informativa prevista dall'articolo 3 della delibera n. 126/07/CONS. " Il doc. 4 allegato da Tim in procedura (N. Prot. C29218303 del 29/04/2021) di cui peraltro non viene fornita evidenza della trasmissione all'istante che difatti non ne ha mai ricevuto copia, indica che "Riguardo al presunto mancato invio di solleciti di pagamento La informiamo che il 31/01/2018 e' stata inviata una comunicazione avente ad oggetto: Risoluzione Contrattuale con il dettaglio delle fatture scoperte con il N.Prt : CB_180131_0000615432" . Si rappresenta che anche tale fantomatica comunicazione non viene però allegata a corredo della dichiarazione né viene specificata la modalità con cui tale sollecito sarebbe stato inoltrato all'istante. Occorre ribadire ancora una volta (repetita iuvant) che l'istante, essendo cliente Tim dal 2003 con attiva domiciliata bancaria dei pagamenti, aveva quindi predisposto l'addebito automatico delle fatture su conto per cui, eventuali fatture realmente emesse dal gestore Tim sarebbero andate automaticamente in pagamento, così come è avvenuto per la n° 8E00037125 oggetto di contestazione che, sebbene riportasse addebiti ingiustificati e illegittimi, è stata saldata in automatico. D'altro canto appare a dir poco singolare e inverosimile che Tim, a fronte di un ipotetico sollecito di pagamento inviato alla cliente in data 31/01/2018, abbia poi provveduto a cessare la linea oggetto di morosità solo in data 29/10/2019 quindi a distanza di quasi 2 anni dal presente invio del preavviso di risoluzione contrattuale.

L'utente, quindi, chiede:

- i. L'indennizzo per mancato riscontro al reclamo;
- ii. L'indennizzo per l'applicazione di condizioni non conformi a quanto sottoscritto;
- iii. Il rimborso integrale dell'importo illegittimamente addebitato per € 2.480,58;
- iv. Lo storno integrale dell'insoluto fino a chiusura del ciclo di fatturazione;
- v. La cessazione integrale e definitiva del contratto e del ciclo di fatturazione;
- vi. Il ritiro della pratica di recupero crediti.

2. La posizione dell'operatore

"L'istante lamenta l'indebita fatturazione e chiede lo storno dell'insoluto, il rimborso di quanto pagato e non dovuto e l'indennizzo spettantigli. La consistenza del cliente è la seguente: [REDACTED] sdn + adsl attivata nel 2003 e cessata in data 11/01/2021 per NP [REDACTED] adsl profili attivata in data 03/08/2017 e cessata in data 29/10/2019 per morosità. Effettuata verifica, la linea [REDACTED] risulta attivata a seguito regolare documentazione firmata. Che la linea sarebbe stata attivata su linea dati gratuita non vuol dire che il servizio non avrebbe avuto costi, ma solo che la linea su cui appoggiare l'adsl profili sarebbe stata

gratuita, cosa che è stata effettivamente fatta, altrimenti l'istante avrebbe avuto 30 euro in più di canone.
Le fatture

per la linea [REDACTED] sono state regolarmente emesse ma con ogni probabilità non risultano essere state recapitate per indirizzo parziale o non corretto, per cui risultando non saldate sono state tutte riaddebitate sulla fattura incriminata, la n.1/20 8E00037125.

Si analizzano i reclami presenti a sistema fatti dalla cliente: - Reclamo con pec del 27/02/2021, gestito con riscontro scritto C28804523. Le note riportate in esigenza sono le seguenti: Descrizione richiesta/reclamo: IL cliente tramite pec del 27/02/2021 contesta addebiti con richiesta di rimborso e sollecito cessazione contratti e cicli di fatturazione [REDACTED] 28 0438402575. descrizione azioni svolte: da verifiche effettuate [REDACTED] linea 043813513628 alice business 20m adaptive 256f risulta cessata in data 29/10/2019 con richiesta contatto in data 30/09/2019 per cessazione [REDACTED] sita ,linea 0438402575 adsl smart retail risulta cessata in data 21/01/2021 con richiesta contatto in data 11/01/2021 cessazione per n [REDACTED] in gestione per linea 0438402575 credito emessa ultima fattura conto 1/21 8e00004028 con addebiti novembre

- dicembre con addebiti dal 01/11/20 - 31/12/20 linea ancora attiva fattura conforme al periodo dovuto, per la linea [REDACTED] emessa fattura conto 1/21. 8e00006921 con addebito indennità ritardato pagamento 6% conto 4/20 fatt.8e00480639 con scadenza 10/08/2020 dove si conferma insoluta e con addebito indennità ritardato pagamento 6% conto 1/20 e indennità ritardato pagamento 6% conto 6/19 fatture 8e00036827 e 8e00913651 che ad oggi si confermano insolute trattasi di un addebito sul conto tim di un'indennità scaturita da un precedente conto Telecom pagato in ritardo rispetto alla scadenza originaria o ancora insoluta, secondo quanto previsto dall'art. 18 delle condizioni generali di contratto; - Reclamo del 25/03/2021 dove lamenta addebiti delle due linee, gestito con riscontro scritto C29218303. Le note riportate nella gestione del reclamo sono le seguenti: Descrizione richiesta/reclamo: Il cliente contesta le fatture per la linea dati [REDACTED] 3 alice business 20m adaptive 256f che, a suo dire, doveva essere attivata in modo gratuito. in particolare contesta la fattura del 1 bim 20 n 8e00037125 di euro 2.796,85 emessa su [REDACTED] 438402575 (riaddebito conti non pagati linea dati 043813513628), inoltre non avrebbe mai ricevuti solleciti di pagamento per capire che non era gratuita descrizione azioni svolte: attivazione 20m bmg 256 tir wireless, da realizzare su linea dati gratuita per upgrading da pacchetti [REDACTED] sa eleonora 0422832678.\\ si conferma che solo la linea aggiuntiva solo dati doveva essere gratuita e non la connettività. Infatti, su crmb la linea aggiuntiva solo dati è stata azzerata. Reclamo non fondato.

Reclamo del 21/07/2021 dove lamenta l'addebito per la quota di adesione del bonus fedeltà presente sulla linea [REDACTED] Al reclamo è stato dato riscontro come non fondato con lettera C29693038. Le note riportate nella gestione sono le seguenti: Bimestre relativo alla fattura reclamata:4/21 Flag su Paci: si Descrizione problematica: RECLAMA ERRATI ADDEBITI Contributo di attivazione Fedeltà Descrizione azioni svolte: con riferimento al Contributo di attivazione Fedeltà, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a TIM le eventuali rate residue, mantenendo attiva la rateizzazione prevista, fino alla scadenza del 24 mese in caso di cessazione o di passaggio ad altro operatore. Scoperto 197,23, come da estratto debitorio.

Con l'iscrizione al sito, l'istante avrebbe potuto controllare lo stato della fatturazione in modo automatico.

La linea fonia e la linea dati non risultano mai essere state sospese, come invece sostenuto ex adverso.

Si segnala che l'istante dalla data di attivazione della linea [REDACTED] (03/08/2017) al 27/03/2021 non ha mai segnalato problemi o effettuato reclamo.

Per quanto sopra esposto, l'operatore CHIEDE il rigetto delle domande avversarie.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dall'istante può essere parzialmente accolta.

Per quanto riguarda la richiesta sub i) si rileva che Tim non ha prodotto in atti alcun riscontro documentale ai reclami presentati da parte attorea e allegati in atti, di tal ché si ritiene che ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 12, comma 1 del *Regolamento indennizzi* (allegato A, delibera Agcom n. 347/18/CONS.) che viene, quindi, determinato nella sua quantificazione massima pari a € 300,00= (trecento/00).

Per quanto concerne le richieste sub ii) e sub iii) che possono essere trattate congiuntamente, si precisa quanto segue: dall'esame istruttorio del fascicolo documentale si evince che l'utente in data 18/5/2017 ha sottoscritto con Telecom Italia una proposta contrattuale per l'ATTIVAZIONE 20M BMG 256 TIR WIRELESS, da realizzarsi su linea dati gratuita per upgrading da pacchetti Ag. (attivata in data 3/08/2017) che prevede comunque il pagamento di un canone mensile per la linea telefonica di connessione.

A tal proposito va rilevato in linea generale che il canone di abbonamento è una componente essenziale cioè strutturale della contro prestazione economica a carico dell'utente nel contratto di somministrazione del

servizio telefonico e trova la sua ragione d'essere nella copertura dei costi riconosciuti al gestore della rete pubblica per la realizzazione e l'evoluzione della rete trasmissiva (Agcom delibera 137/11/CIR).

Atteso quindi la fondatezza della richiesta del canone di abbonamento (come peraltro previsto dal contratto sottoscritto) a fronte di un servizio regolare e continuo e comunque usufruito dall'utente come rilevato dall'assenza di problematiche sollevate dall'istante, nel caso di specie, la questione controversa attiene al *quomodo debeat* e precisamente se sia legittima la fatturazione in un'unica soluzione.

A questo proposito si ricorda quanto stabilito dall'articolo 1562 del C.C. che dispone che nella somministrazione a carattere periodico il prezzo viene corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione ad ognuno di esse.

Sempre dall'esame del fascicolo documentale non risulta nessuna fattura emessa nel periodo che va dal 03/08/2017 (data di attivazione del servizio) fino 10/01/2020 (data di emissione della fattura contenente il pagamento di tutto il periodo in un'unica soluzione).

Tale condotta deve essere esaminata alla luce di quanto previsto dalla delibera Agcom n. 418/07/CONS, che, all'art. 4, comma 2, la quale impone, nei casi di mancata fatturazione alle scadenze previste, una serie di obblighi per l'operatore: lett. a) inviare una fatturazione distinta per le somme antecedenti al periodo di corretta fatturazione o indicare gli importi in modo separato; b) indicare la causa del ritardo della fatturazione (vd. Corecom Marche, delibera n.2/2020).

A ciò deve aggiungersi il fatto che nella copia del contratto depositato in atti, non viene in alcun modo indicata la num. [REDACTED] 3628 né tantomeno è stata prodotta copia della relativa offerta con annessa indicazione delle condizioni economiche che avrebbe consentito all'utente di conoscere e quindi valutare le effettive condizioni applicate e i relativi costi del servizio, in contrasto con i principi di trasparenza definiti all'art. 4 dell'allegato A alla Delibera n. 179/03/CSP che stabilisce che *"Gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi"* e prosegue indicando che *"La diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi (...) avviene secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze delle categorie di consumatori più deboli"*.

Violando tali principi Tim non ha fornito alcuna prova della regolarità degli importi addebitati: va richiamata in proposito Agcom, delibera n. 100/21/CIR che, rispetto a fattispecie analoghe, nella parte dispositiva stabilisce quanto segue: *"Di converso, la società TIM S.p.A. non ha fornito evidenza della correttezza degli addebiti fatturati (...) in spregio al principio di trasparenza nella fatturazione. In concreto, la società TIM S.p.A. avrebbe dovuto fornire nel corso dell'istruttoria idonea documentazione attestante la regolarità del traffico telefonico generato dalle utenze telefoniche di cui si controverte e la correttezza sia delle fatture emesse che delle connesse operazioni di contabilizzazione. Pertanto, attesa l'insussistenza di alcuna documentazione di dettaglio attestante la correttezza delle fatturazioni, la corrispondenza della gestione di contabilizzazione al volume di traffico e delle connessioni effettivamente generate dalle utenze telefoniche business (omissis) non risulta fondata qualsivoglia pretesa creditoria vantata dalla predetta società. Ergo, può ritenersi accoglibile la richiesta dell'istante di rimborso e di storno 100/21/CIR 4 degli importi fatturati anche in assenza dell'informativa prevista dall'articolo 3 della delibera n. 126/07/CONS."*

Pertanto, dato atto che la società non ha documentato la correttezza del proprio operato né trasmesso alcuna documentazione che possa fornire la motivazione tecnico giuridica a giustificazione di quanto addebitato e in assenza di qualsivoglia informazione preventiva nei confronti dell'utente, si ritiene che l'importo di € 2.484,48= addebitato nella fattura n. 8E00037125 del 10.01.2020 e relativo ai conti dal n. 1/18 al n. 5/[REDACTED] 043813513628, debba essere rimborsato.

In relazione alle richieste sub iv) e sub vi), che possono essere trattate congiuntamente, per le medesime argomentazioni utilizzate al punto di cui sopra, si ritiene che le fatture insolite relative alla numerazione [REDACTED] debbano essere stornate, con il ritiro, a cura e spese di Tim, della relativa procedura di recupero del credito.

Per quanto riguarda la richiesta sub v) si ritiene che la stessa sia da considerarsi superata nella misura in cui la stessa Tim, nella propria memoria difensiva, dichiara che [REDACTED] 8402575 isdn + adsl è [REDACTED]

cessata in data 11.01.2021 per Np (Number portability), mentre la linea 043813513628 adsl è
cessata in data

29.10.2019 per morosità, con conseguente e avvenuta chiusura dei relativi cicli di fatturazione, come si evince dall'estratto conto allegato in atti dal gestore.

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di accogliere parzialmente l'istanza di [REDACTED] nei confronti di TIM s.p.a.

TIM s.p.a. è tenuta:

a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'importo di € 2.484,48= come in premessa specificato;

a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'importo di € 300,00= a titolo di indennizzo per mancata risposta ai reclami;

a stornare le fatture insolute relative alla numerazione [REDACTED] e a ritirare, a propria cura e spesa, la relativa procedura di recupero del credito.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente

F.to Dott. Maurizio Santone

Il Presidente

F.to Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante

F.to Arianna Barocco